

Codice DB1402

D.D. 10 marzo 2011, n. 711

**Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Applicazione dell' Art. 40 del D.Lgs. 152/1999. Art.114, D. Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione dell'invaso di Rochemolles nel comune di Bardonecchia (TO), di proprietà dell'ENEL Greenower S.p.A. ai sensi dell'art.14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n.12/R così come modificato dal D.P.G.R. 29 gennaio 2008, n.1/R.**

Premesso che il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo.

Visto l'obbligo dei gestori, ai sensi dell'art. 6 del decreto 30 giugno 2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi per permettere un adeguamento anche dei fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.

Premesso che l'art.114, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 rende salvi i criteri già predisposti con il D.M. del 30 giugno 2004.

Premesso che l'ENEL ha presentato con nota Ns. prot. N. 02053db1402 del 13/01/2011, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 152/99 e del Decreto Ministeriale 30/06/2004 il progetto di gestione dell'invaso per l'esame della Regione di cui all'art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n.12/R.

Visto il verbale della riunione di Conferenza dei Servizi del giorno 02/02/2011, allegato quale parte integrante della presente determinazione.

Preso atto che la Conferenza dei Servizi del giorno 02/02/2011 ha concordato per un parere favorevole sul progetto di gestione indicando delle prescrizioni per l'adeguamento dello stesso.

#### IL DIRIGENTE

Vista la l.r. 08.08.97, n. 51.

Vista la l.r. 06.10.2003, n.25.

Visto il D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R.

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152.

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi riunitasi il giorno 02/02/2011.

Visti i pareri e contributi tecnici acquisiti agli atti.

#### *determina*

Si approva il progetto di gestione dell'invaso di Rochemolles, che l'ENEL ha presentato con nota Ns. prot. N. 02053db1402 del 13/01/2011, con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. Il progetto di gestione, adeguato e aggiornato secondo le prescrizioni, nonché opportunamente sottoscritto dall'ing. responsabile, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore Regionale Pianificazione difesa suolo -Dighe della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e foreste ed all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento che si occuperanno di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;

2. dovrà contenere una relazione in merito alla configurazione degli organi di scarico completa di elaborati grafici ed eventualmente anche fotografici, considerazioni più circostanziate relative alla valutazione di stabilità dei versanti, riportare il valore di massima piena transitabile nell'alveo di valle, valore che dovrà essere rispettato nei programmi di sintesi per eventuali futuri svassi e/o fluitazioni;

3. occorre tener conto di quanto disciplinato nell'accordo di programma stipulato tra Regione Piemonte, SMAT S.p.A., ENEL S.p.A. e l'Autorità d'ambito torinese volto alla realizzazione del "Sistema Acquedottistico della val Susa" che comporta una profonda modifica dell'impianto di Rochemolles e delle regole operative di gestione delle acque invase nell'omonimo bacino;

4. occorre che:

- siano prese le necessarie precauzioni affinché non si abbiano effetti cumulativi degli impatti provenienti dagli altri impianti posti nell'area vasta, con particolare riferimento al bacino di Melezet sul rio di Valle Stretta;
- venga delimitato il tratto di reticolo idrografico realmente interessato dalle operazioni condotte sul bacino, e sia riportato nei successivi aggiornamenti del progetto;
- si operi, qualora possibile, la diluizione delle portate torbide eventualmente generate durante lo svasso totale con opportune manovre sulle altre prese afferenti all'impianto, quali quelle sul rio Almyane e sul rio di Valle Fredda;
- durante le operazioni siano applicate le cautele specificate nel regolamento 1/R del 29/01/2008;

5. è necessario che prima dell'inizio degli interventi e durante il periodo di validità del progetto di gestione il proponente concordi con gli uffici competenti le modalità e i tempi di esecuzione del monitoraggio finalizzato alla caratterizzazione almeno qualitativa delle popolazioni ittiche presenti nel corso acqua a monte e a valle del bacino e nel bacino medesimo, indicando anche il rapporto giovani/adulti in modo da poter valutare la dinamica delle popolazioni. I risultati di tale caratterizzazione sono elementi necessari e funzionali all'individuazione di eventuali ulteriori misure di mitigazione da applicare nei confronti delle popolazioni ittiche e dovranno essere sottoposti al Settore scrivente e agli uffici competenti per una valutazione di merito;

6. Quale misura di mitigazione, si richiede di evitare, per quanto possibile, lo svolgimento delle operazioni di apertura degli scarichi della diga e di fluitazione, soprattutto nel caso degli interventi nel periodo di morbidità, nel periodo riproduttivo dell'ittiofauna presente a valle dell'invaso, che per i salmonidi coincide con il periodo tardo autunnale – invernale. Per evitare interferenze negative con le operazioni di ripopolamento ittico effettuate dalla Provincia, il gestore dell'impianto dovrà prendere contatto con la Provincia di Torino per definire il calendario degli interventi di manutenzione in programma.

7. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svasso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all'art.5 del decreto 30 giugno 2004.

8. Gli interventi specifici per il controllo dell'interrimento (operazioni di fluitazione in periodi di morbida o rimozione meccanica dei sedimenti) richiederanno preventivamente la presentazione di un aggiornamento del progetto di gestione e, contestualmente, una valutazione delle operazioni previste su altri invasi ricadenti sullo stesso corso d'acqua o bacino afferente.

9. Nell'eventualità che, anche a seguito di particolari eventi di piena che interessano il bacino idrografico, si presentasse la necessità di rimuovere il materiale ghiaioso-sabbioso non smaltibile attraverso le operazioni sugli organi di scarico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, sia per lo stoccaggio del materiale in un'area non interessata da eventi di piena del torrente Sola e/o affluenti, sia per l'eventuale utilizzo del materiale secondo i disposti della D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002. Inoltre qualsiasi intervento nell'alveo del torrente è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n.523/1904, da parte del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino;

10. Qualora il progetto di gestione comporti interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione alle operazioni di smaltimento dei rifiuti (operazioni di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata) oppure agli interventi di estrazione di materiali solidi dal demanio fluviale e lacuale (operazioni di cui alla categoria n. 13 dell'allegato B1 alla L.R. 40/1998 per le quali è autorità competente in materia di VIA la Regione), è necessario l'espletamento delle relative fasi procedurali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione è presupposto necessario per l'effettuazione dei lavori.

11. Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità quinquennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite quali, ad esempio, variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invasate o in caso di insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto. Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

12. Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n.1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n.1199.

13. La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente  
Lorenzo Masoero